



Nota informativa: DI 24/2022” Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 70 del 24 marzo 2022, è pubblicato il Decreto-legge n. 24 cd. **“Decreto riapertura”**, che introduce nuove disposizioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, fermo restando l’opportunità di intervenire in modo straordinario con lo strumento delle Ordinanze che, fino al 31 dicembre 2022, potranno introdurre misure derogatorie per rialzare il livello di guardia contro eventuali allarmi epidemiologici.

Il decreto-legge introduce misure che abrogano e reiterano diverse regole come, l’uso delle mascherine, l’utilizzo del green pass base e quello rafforzato, la proroga dello smart working, la sospensione del sistema delle zone colorate, l’isolamento e la sorveglianza ma contiene numerose disposizioni in ambito sanitario che riguardano il personale sanitario, su nuove assunzioni, obbligo vaccinale e proroghe contrattuali, che sintetizziamo di seguito:

Art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Viene istituita, temporaneamente, con decorrenza 1° aprile 2022, una **'Unità'** per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. La struttura subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022.

All’interno dell’**Unità** verrà nominato, con proprio decreto del Presidente del CdM, un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, che avrà la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, attribuendo allo stesso i poteri del Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità verrà soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Unità. L’Unità avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario e su altre risorse umane proveniente dagli organici dal ministero della Salute.

il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, per rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture e garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale attraverso un concorso speciale, o l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria, per l'assunzione di 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle assunzioni di personale, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid19, il Ministro della salute sentiti i Ministri competenti per materia, può con proprie ordinanze, introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza

In materia di isolamento e autosorveglianza, a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, le modalità attuative saranno definite con successiva circolare del Ministero della salute.

Per il personale sanitario l'esecuzione del test antigenico o molecolare è su base giornaliera e fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con il soggetto contagiato.

Art. 5. - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 sono obbligatori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per l'accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus di trasporto pubblico locale o regionale; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente mezzi di trasporto scolastico di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; funivie, cabinovie e seggiovie.

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, per l'accesso ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione pubblici e privati, ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, al pubblico che partecipa ad eventi, spettacoli e competizioni sportive e a chi presta attività di mensa e catering continuativo. Il green pass base non sarà più necessario per accedere ai pubblici servizi, quelli postali, bancari e finanziari e attività commerciali.

Il green pass base sarà sufficiente per l'accesso ai luoghi di lavoro, per gli over 50 che fino al 15 giugno sono obbligati comunque alla vaccinazione, sarà necessario il green pass base con test negativo o la certificazione di avvenuta guarigione da Covid 19.

Art. 7- Graduale eliminazione del green pass rafforzato

L'articolo introduce disposizioni per il graduale superamento del green pass rafforzato, permane l'obbligo del green pass rafforzato dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per accedere ai servizi di: ristorazione al chiuso, piscine palestre e centri benessere, sale giochi e scommesse, discoteche sale da ballo e centri culturali, centri estivi per l'infanzia, convegni e congressi, spettacoli, feste ed eventi sportivi al chiuso.

Rimangono esclusi dall'obbligo di certificazione, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, mentre per l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, permane l'obbligo fino al 31 dicembre 2022.

Art. 8 - Obblighi vaccinali

Al fine di tutelare la salute pubblica l'obbligo vaccinale è prorogato fino al 31 dicembre 2022 per tutto il personale sanitario, gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative fermo restando specifiche condizioni di salute e cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante o dal medico vaccinatore, in materia di esenzione dalla vaccinazione. Permangono quindi fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di sospensione dalla attività lavorativa nei casi di omissione e invio all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione.

In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla

scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

L'obbligo vaccinale è prorogato fino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, educativo e formativo, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, ferme restando le disposizioni, previste da legislazione vigente, relative all'accertamento delle condizioni di salute che ne esonerano il possesso, all'accertamento del certificato vaccinale e sospensione dalle attività nonché del sistema sanzionatorio.

Resta fermo fino al 15 giugno 2022 anche l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

Art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Con l'articolo vengono introdotte nuove disposizioni, in tutto il sistema scolastico, educativo e formativo nei casi di positività da Covid 19, in breve sintesi:

per i nidi e le scuole infanzia, si dispone che, sia il personale che i bambini nel caso di 4 casi di positività, l'attività didattica prosegue in presenza, utilizzando dispositivi ffp2 di protezione per 10 giorni (i bambini sopra i 6 anni) e con l'effettuazione entro 5 giorni di un test rapido o molecolare;

per le scuole primarie, secondarie di I e II grado e sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni è previsto l'utilizzo dispositivi FFP2 di protezione per 10 giorni dall'ultimo contatto con soggetto positivo. Gli alunni in isolamento a seguito dell'infezione da Covid 19 possono seguire l'attività scolastica in modalità digitale su richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne.

La riammissione nelle sedi educative e scolastiche è subordinata alla dimostrazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L'articolo dispone numerose proroghe per il personale sanitario:

- Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022:
 - il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
 - il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario,
 - il temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Vengono inoltre prorogate al 31/12/2022 le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da Covid19 e le misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione.

- Sono prorogati al 30 giugno 2022, nei limiti delle risorse disponibili, i termini per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

Vengono inoltre prorogate al 30 giugno 2022, disposizioni legislative sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e le disposizioni in materia di lavoro agile con modalità “semplificata” per i lavoratori del settore privato. Mentre, fino al 30 aprile 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni, in materia di uso dei dispositivi di protezione e di sicurezza, alle istituzioni universitarie e di alta formazione ad esse collegate, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 11 - Sanzioni e controlli

In materia di sanzioni e controlli, in relazione al possesso delle certificazioni vaccinali o di guarigione da Covid19, con l’articolo 11, si introduce una modifica sulle disposizioni riguardo la chiusura delle attività e si dispone: dopo due violazioni delle disposizioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

Confermata la proroga da parte delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) di stipulare contratti in favore di medici specializzandi fino al 30 giugno 2022.

Art. 13 Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

L'articolo dispone il proseguimento dopo il 31 marzo 2022 di tutte le disposizioni per la raccolta di dati riferiti alla sorveglianza integrata del SARS-CoV-2, del monitoraggio della situazione epidemiologica, del numero dei tamponi antigenici effettuati, aggregati per tipologia di assistito, nonché di tutte le relative funzioni e condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali in materia di prevenzione e controllo del Covid 19.

Art. 14 - Abrogazioni

Si abrogano le disposizioni relative alla colorazione delle zone che determinavano le restrizioni e chiusure delle attività produttive a causa della diffusione del Covid 19.

Art. 15 Entrata in vigore

Si dispone l’entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Per completezza e approfondimenti, di seguito il link della gazzetta ufficiale

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg